

## Da "Guida al Lavoro" de Il Sole 24Ore – n.13 del 26/03/2010.

### Interposizione di manodopera: nozione

**Trib. Trieste 2 ottobre 2009, n. 513**

*Giud. Multari; Ric. MS; Res. AC Spa*

**Accertamento rapporto di lavoro subordinato - Interposizione di manodopera. Cooperativa di produzione e lavoro - Socio - Attività svolta per il committente - Organizzazione della prestazione da parte del committente - Rapporto di lavoro alle dipendenze del committente - Sussiste**

Vigente l'articolo 1, legge n. 1369/1960 antecedentemente all'entrata in vigore del Dlgs n. 276/2003, la prestazione del socio di cooperativa appaltatrice effettuata mediante inserimento nella struttura del committente cui spetta l'organizzazione della prestazione è da considerarsi mera interposizione di manodopera, di conseguenza il rapporto di lavoro sarà da considerarsi a tutti gli effetti costituito ed intercorso con il committente.

**Nota** - Un socio di una cooperativa che operava nel campo dei servizi funebri conviene in giudizio la locale azienda municipalizzata che gestisce tale servizio appaltandolo alla cooperativa. Egli chiede la costituzione di un rapporto di lavoro in capo al committente in forza dell'articolo 1, legge n. 1369/1960.

Nel corso dell'istruttoria era accertato che i preposti della cooperativa si limitavano ad un mero controllo amministrativo delle presenze e delle ore lavorate, mentre le squadre erano composte con personale misto proveniente dal committente e dall'appaltatore, in quanto questi ultimi non avevano raggiunto una sufficiente esperienza. I capi squa-

dra che organizzavano il lavoro erano tutti dipendenti del committente.

Il Tribunale di Trieste, precisando i limiti temporali e applicazione dell'articolo 1, legge n. 1369/1960, riconosce la violazione di tale norma ed afferma la sussistenza del rapporto di lavoro in capo al committente.

La controversia in esame è sorta nella vigenza dell'articolo 1, legge n. 1369/1960. È oggi vigente l'articolo 29 del Dlgs n. 276/2003 in base al quale per la sussistenza di una forma lecita di appalto ben può l'organizzazione dei mezzi consistere nella sola organizzazione del lavoro senza l'impiego di rilevanti capitali.

Dunque nell'ambito di servizi endo-aziendali cd. smaterializzati dove prevalgono le conoscenze tecnologiche appaltate, può bene mancare una struttura materiale.

In tal modo, la proprietà dei mezzi e la loro organizzazione non costituisce più un indice utile per capire se ci si trovi di fronte ad una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, oppure di fronte ad un normale e lecito appalto.

In realtà per questi che possono definirsi come «appalti leggeri» un criterio di verifica esiste.

Esso è dato unicamente dalla sussistenza o meno del potere direttivo e di controllo che deve permanere in capo all'appaltante.

Sotto il profilo legislativo è da segnalare una lunga e graduale evoluzione della materia concretizzata in interventi giurisprudenziali (Cass. civ., sez. lav., n. 13015/1993; n. 10858/1996; n. 1676/2005; n. 11022/2009) e normativi anche attraverso l'emanazione della legge n. 196/1997, relativa al lavoro interinale e nella legge n. 192/1998, relativa al contratto di subfornitura.

Il decreto legislativo n. 276 del 10.9.2003, emanato in attuazione della delega di cui alla legge sul mercato del lavoro n. 30 del 14.2.2002, ha riformato in maniera completa la precedente disciplina legislativa in materia di intermediazione di manodopera, ridefinendo i termini ed i limiti di un appalto «genuino».

Sul presupposto indicato alla lettera m) dell'art. 1 della sopraindicata legge delega, l'art. 85 del decreto legislativo in esame, al comma 1, lettera c), sancisce l'abrogazione della legge 23.10.1960, n. 1369.

Nel decreto legislativo n. 276/2003 l'appalto viene disciplinato all'art. 29.

Il decreto legislativo, in conformità con la legge delega, ha inteso recepire i criteri faticosamente elaborati dalla giurisprudenza, per distinguere l'appalto di opera o servizio dall'interposizione vietata.

Come già accennato, già nella vigenza dell'articolo 1, legge n. 1369/1960 la giurisprudenza si era evoluta (Cassazione, sezione lavoro, 3 luglio 2009, n. 15690 in Guida al Lavoro n. 40 del 16 ottobre 2009 con nota di Toffoletto e soci), ritenendo che l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dava luogo alla presunzione legale di sussistenza della fattispecie vietata solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. La Corte sosteneva inoltre che la modestia o meno di tale apporto doveva essere accertata in concreto dal giudice alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato.

La materia dell'appalto di manodopera con particolare

riferimento all'uso di dotazioni dell'impresa appaltante è stata oggetto di un recente parere del Ministero del lavoro espresso con la nota del 22.10.2009, n. 77 - (vedasi sul punto, Guida al Lavoro n. 42/2009, pag. 17 con nota di Maccarone).

Il Ministero del lavoro ha riconosciuto inesistente dopo l'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 1369/1960 la presunzione assoluta di illiceità dell'appalto qualora i mezzi di produzione risultassero di proprietà del committente. La nota ministeriale ricorda però come già nella vigenza dell'articolo 1, legge n. 1369/1960 la giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 13015/1993; n. 10858/1996; n. 1676/2005; n. 11022/2009) riteneva come non si ravvisasse la presunzione di fronte ad un apporto strumentale minimo, dovendo invece l'apporto da parte del committente essere tale da rendere assolutamente marginale o insignificante il contributo organizzativo dell'appaltatore. Ricordava però come la disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività affidata in appalto non costituisce, così come avveniva in vigenza della legge n. 1369/1960, una presunzione pressoché assoluta di illiceità dell'appalto stesso. Ciò però, secondo la nota del Ministero, non significa possa ritenersi tout court superata ogni indagine sull'assetto dei «mezzi» diversi dalla forza lavoro utilizzati per l'esecuzione dell'appalto; tale indagine, tuttavia, non dovrà concentrarsi esclusivamente sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, di per sé non decisivo, bensì dovrà considerare l'assetto organizzativo complessivo dell'appalto/subbappalto al fine della verifica in merito alla sussistenza di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto (cd. soglia minima di imprenditorialità).

Nell'ipotesi di utilizzo di mezzi di proprietà dell'appaltante - ai fini della verifica circa la genuinità dell'appalto, alla sussistenza del rischio di impresa ed alla effettiva capacità per l'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendone i relativi costi - appare allora necessario verificare la sussistenza di una adeguata regolazione economica

dell'utilizzo da parte dell'appaltatore di tali mezzi, oltre che la congrua imputazione del costo della somministrazione di energia elettrica, gas, forza motrice eventualmente erogate da un impianto unico centralizzato e con costo, a carico delle imprese appaltatrici, determinato in via forfetaria. Ritiene la nota ministeriale che ai fini della sussistenza di un appalto genuino occorre, inoltre, che l'organizzazione dei macchinari e delle attrezzature, unitamente agli altri elementi indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, sia effettuata dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice in autonomia e con gestione a proprio rischio.

Tale interpretazione trae fondamento dalla stessa lettera dell'art. 29, il quale si riferisce all'organizzazione dei mezzi necessari e non al titolo giuridico che permette l'utilizzo di tali mezzi, precisando che l'elemento «organizzazione» è suscettibile di concretarsi, in presenza di «esigenze dell'opera e del servizio dedotti in contratto», nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati, ciò in particolare quando si versi in situazioni in cui l'apporto di lavoro è comparativamente più rilevante tenuto altresì conto, come nelle ipotesi prospettate, dell'apporto dell'appaltatore in termini di specializzazione e conseguente know-how organizzativo e professionale.

In tale indagine potranno dunque rilevare, tenuto conto delle specificità dell'incarico conferito contrattualmente, le particolari modalità di coordinamento tra le imprese interessate per escludere commistione/sovrapposizione tra le due realtà organizzative, la specifica e rigorosa attenzione alla disciplina in tema di interferenze, il pieno rispetto degli standard di sicurezza previsti per attrezzature e dotazione, la previsione - nel caso in cui l'appaltatore operi in cantieri già esistenti del committente - di adeguati strumenti per rendere del tutto evidente, anche sul piano logistico, la separazione tra le due imprese e le rispettive fasi della produzione.



## Formazione continua: verifica dell'adesione ai Fondi interprofessionali

L'Inps ha rilasciato un'applicazione che permette ai Fondi interprofessionali per la formazione continua di verificare online l'adesione ovvero la revoca da parte di una determinata azienda che, come è noto, procede a tali operazioni attraverso la denuncia contributiva. La nuova funzionalità è disponibile a favore degli utenti accreditati sul sito web dell'Inps.

INPS - MESSAGGIO 12 MARZO 2010, N. 7325

**Oggetto:** Fondi interprofessionali. Consultazione iscrizione.

Conseguentemente alle disposizioni che regolano il funzionamento dei Fondi interprofessionali previste dalla legge n. 2/2009, di cui alla circolare n. 107 dell'1.10.2009, ed in accordo con la DC Entrate, è stata rilasciata una prima nuova funzionalità che consente ai Fondi di verificare online l'adesione ovvero la revoca da parte di una determinata azienda.

Il nuovo servizio «Consultazione Iscrizione Azienda» è disponibile, per gli utenti già accreditati all'indirizzo <https://net.inps.it>.

Indicando la matricola ovvero il codice fiscale ovvero la denominazione dell'azienda per la quale si vuole verificare l'adesione o la revoca al proprio Fondo, vengono presentati, oltre agli elementi identificativi dell'azienda stessa, la data di adesione o di revoca, i rispettivi eventuali Fondi di provenienza o destinazione successivamente all'1.7.2009, nonché un resoconto di ripartizione degli importi versati, il numero dei dipendenti ed il totale delle corrispondenti retribuzioni.

Per eventuali problematiche di natura tecnica o amministrativa è possibile contattare la consueta casella di posta elettronica [fondiinterprofessionali@inps.it](mailto:fondiinterprofessionali@inps.it).